



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0000985**
del 25/01/2017 ore 08:59:14
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/ac

Roma, 24 GEN. 2017

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Parma
Viale Mentana, 45
50129 Parma

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 360/2016_ formazione professionale continua_ esenzione dall'obbligo formativo

Facendo seguito alla Vs. richiesta del 29 novembre 2016, con la quale si chiedono chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto dell'esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua per "malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare", previsto nel Regolamento per la formazione professionale continua, si osserva quanto segue.

L'interpretazione della previsione di esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua enunciata all'articolo 6, comma 1, lettera c), pur se restrittiva, va colta nella sua connessione con la previsione dell'esonero disposta alla precedente lettera a), e pertanto, nel senso che "la malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare" rileva ai fini dell'esenzione dall'obbligo formativo soltanto qualora determini l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi.

Con i migliori saluti.


Francesca Maione